

REGOLAMENTO (CEE) N. 831/90 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1990

che modifica i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo, fissati del regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,

considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3756/89⁽⁴⁾;

considerando che, in caso di riallineamento nell'ambito del sistema monetario europeo, l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1677/85 dispone che si proceda all'adeguamento dei tassi di conversione agricoli degli Stati membri, secondo la procedura prevista all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da sopprimere gradualmente i divari monetari di formazione più recente; che in virtù dell'articolo 6 bis di detto regolamento, il tasso di conversione agricolo applicabile al settore suinicolo di uno Stato membro deve essere adeguato in modo da evitare, entro certi limiti, l'istituzione di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che, in seguito al riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3758/88 della Commissione, del 17

novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/89⁽⁶⁾, occorre stabilire nuovi tassi di conversione agricoli per la campagna di commercializzazione 1990/1991, fatta salva la possibilità di modificarli in seguito a decisioni del Consiglio o ad eventi monetari;

considerando che il tasso medio di mercato dell'escudo portoghese è di 1 ecu = 206,239 escudos; che si può quindi adottare il tasso di conversione agricolo previsto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 15. 12. 1989, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 293 del 12. 10. 1989, pag. 34.